

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



IN RICORDO DI YAN THOMAS. SEMINARIO DI STUDIO INTERNAZIONALE

Iolanda Bisceglia

Università di Trento

Abstract

[In Memory of Yan Thomas. International Study Seminar]. The article is the chronicle of the international study seminar entitled *In Memory of Yan Thomas* held in Urbino on the 3rd and 4th November 2023, on the occasion of the eightieth anniversary of Yan Thomas' birth.

Key words:

Anniversary, Yan Thomas, works, chronicle, seminar

Vol. 12 (2024)





In ricordo di Yan Thomas. Seminario di studio internazionale

Iolanda Bisceglia*

Il seminario di studio internazionale dal titolo *In ricordo di Yan Thomas*, su felice iniziativa della Prof.ssa Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo), con il supporto organizzativo dei dott. Alvise Schiavon e Andrea Faraci (Università degli Studi di Bologna), si è tenuto a Urbino nelle giornate del 3 e 4 novembre 2023, in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita di Yan Thomas.

I lavori, strutturati in due sessioni e con la partecipazione di sei relatori, hanno coinvolto studiosi di varie discipline nell'analisi della complessa figura dello studioso Yan Thomas e della sua eredità intellettuale. Non solo giuristi, ma anche sociologi del diritto e storici sono stati coinvolti nel confronto. L'iniziativa ha promosso una riflessione approfondita sulla personalità scientifica di Yan Thomas, cercando di descrivere gli aspetti salienti del suo metodo.

La prima sessione, presieduta da Massimo Brutti (Università di Roma La Sapienza), si è aperta con l'intervento di Paolo Napoli (École des hautes études en sciences sociales di Parigi) che ha esposto una relazione dal titolo *Il diritto romano fuori da sé, Yan Thomas e le scienze sociali*. L'intervento si è incentrato sul rapporto dialettico tra Thomas e le scienze sociali, proponendosi di analizzare la figura dello storico e il suo rapporto con il diritto romano attraverso la lente della sociologia dato che, nella prospettiva dello studioso «è la distanza più che l'avvicinamento che rende il diritto romano riconoscibile nella sua alterità». Centrale, in questo quadro, è il rivoluzionario contributo *La valeur des choses: Le droit romain hors la religion* pubblicato sugli *Annales. Histoire, Sciences Sociales* nel 2002. Nel suddetto contributo, Yan Thomas si schiera apertamente contro lo schema applicato al mondo greco da Louis Gernet, per il quale «gli antecedenti non esplicitati della funzione giuridica affondano le radici in credenze e pratiche mitico-religiose». Tale tesi, che trae ispirazione dalla sociologia di Durkheim, è stata animatamente contrastata da Yan Thomas, il quale al contrario sostiene che «le categorie della religione appaiono nella

* Iolanda Bisceglia è Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento.
Mail: iolanda.bisceglia@icloud.com

forma più esplicita come l'inverso del diritto» in quanto «il diritto non recepisce le nozioni dell'ambito sociale-religioso senza trasformarle».

Nell'impostazione di pensiero di Yan Thomas, il concetto di "fatto sociale" e di "istituzione" sono completamente rovesciati rispetto alla prospettiva sociologica, difatti l'istituzione viene associata alla "pratica teorica" di attribuire un *nomen iuris*¹.

Nella prefazione a una raccolta di scritti, apparsa in Argentina nel 1999, dal titolo "*Los artificios de las instituciones: estudios de derecho romano*", Yan Thomas scrive che «nel mondo delle istituzioni niente può detenere lo statuto di dato. L'idea del fatto sociale e a maggior ragione del fatto sociale dotale, da questo punto di vista, non ha alcun senso. Sotto il profilo istituzionale un fatto sociale ha una sola esistenza nella misura in cui è qualificato, e perciò performato, secondo categorie che derivano da un giudizio di valore, cioè da un giudizio pratico».

Dunque, è possibile ipotizzare, secondo il relatore, che nel lessico ideologico di Thomas il verbo "istituire" «segni l'irruzione primordiale del diritto nella vita sociale» pertanto, istituire giuridicamente una qualsiasi entità significa nominarla, e quindi «identificarla con un nome tipico, neutralizzandone la condizione di fatto empirico preesistente per attribuirle in modo costitutivo quella di essere qualificata da un giudizio di valore» divenendo «determinazione e designazione due facce della stessa costruzione della realtà».

La ben nota "seconda natura" prodotta dalle categorie giuridiche, ci consegna «un modo 'artificiale' del diritto classico, non rilevando tanto il riflesso delle Istituzioni come dato sociologico preesistente, quanto la pratica nominalistica» che il filosofo Étienne Balibar, allievo di Althusser e punto di riferimento per Yan Thomas, definisce un «supplemento di materialismo che evita a ogni realtà materiale di irrigidirsi in una metafisica».

In conclusione, il relatore ha descritto un lato attuale del rapporto con il diritto romano, che riguarda il *penser par cas*. Infatti, per Yan Thomas *le terrain du droit* e pertanto la *vérité terrain* si realizza con «la coincidenza tra la conoscenza del fatto giudiziario e la conoscenza del fatto in sé» contrapponendosi all'impostazione sociologica degli *affaires*. Il "pensare per casi" secondo Yan Thomas permette ai giuristi di «sfruttare un capitale latente, connotato da una temporalità sospesa, elaborando una ricca trama di casi che non si esaurisca nella mera creazione di una regola del precedente, ma che al contrario generi una narrazione e un intrigo di riferimenti metonimici che danno alla elaborazione dotta del diritto questo andamento che è più poetico che logico».

Successivamente Valerio Marotta (Università degli Studi di Pavia) ha esposto una relazione dal titolo *Yan Thomas, storia sociale e storia del diritto*. In apertura il relatore ha citato Arnaldo Momigliano, il quale nel 1963, dichiarò provocatoriamente «la fine della storia del diritto come branca autonoma della ricerca storica». La visione di Momigliano ritrae una storia giuridica priva di una peculiare specificità; in questa prospettiva la storia del diritto avrebbe dovuto confondersi con la storia generale, in una delle sue differenti specialità. Thomas definì tali asserzioni «più perentorie che precise», in quanto, per lo studioso, la storia del diritto conserva una dimensione che gli è propria e che si riflette immediatamente sui relativi contenuti. Thomas non si è lasciato avviluppare dal luogo comune più diffuso di «confondere il metodo con l'oggetto» ossia di «negare l'esistenza

¹ Il relatore ha citato l'opera di YAN THOMAS, *Le droit entre les mots et les choses. Rhétorique et jurisprudence à Rome*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 23, 1978, p. 109.

del secondo a causa o in conseguenza della debolezza del primo». Lo studioso non si sforza di decifrare, dietro le costruzioni del diritto, la realtà di un «gioco sociale» che si mostrerebbe «irriducibile singolarità dei suoi autori e irriducibile concretezza del loro rapporti» ricostruendo in tal modo «una trasparenza che vedrebbe annullato lo scarto tra diritto e realtà, tra norme e fatti». Al contrario, egli pone una notevole attenzione proprio a tale trasparenza «cercando di descrivere e di comprendere questo scarto, fino a farlo divenire oggetto di studio».

Chiaro è che, per Thomas, il diritto analizza ogni declinazione della realtà e ogni aspetto dell'attività umana «definendo le forme elementari alle quali devono indursi le innumerevoli situazioni di fatto che generano» e quindi, di riflesso «la conoscenza storica del diritto non è altro che l'espressione storica di queste forme non innumerevoli e del loro concatenarsi, ossia dei loro sistemi».

In alcuni dei contributi tra i più rilevanti della ricerca di Yan Thomas², egli ha operato delle importanti connessioni tra le Istituzioni e la loro logica, facendone l'oggetto principale della sua indagine. È fondamentale il rapporto dell'autore con Pierre De Jean e con le sue riflessioni sulla dogmaticità occidentale. Anche grazie a tali influenze Yan Thomas maturerà la convinzione che la storia del diritto ha un proprio specifico campo e una propria definita autonomia.

Punto cruciale risulta essere il malinteso che separa i giuristi dagli storici e dai sociologi, ossia «l'idea di fondamento del legame sociale relegato nella sfera ideologica o mitologica, che assume soltanto una dimensione simbolica». Viceversa, se si considera il funzionamento reale degli apparati giuridici, si constata come «la norma fondatrice serve a realizzare formalmente il rinnovamento di una identità sociale indefinitamente riproducibile». Dal punto di vista di Thomas una storia che avesse per oggetto soltanto i cambiamenti perderebbe di vista l'essenziale: «le strutture delle quali i cambiamenti sono solo un modo di adattarsi al tempo». Yan Thomas non ha mai pensato di poter lasciare la società romana fuori dalla storia del diritto romano, ma nel suo pensiero si stagliano visibilmente alcune consapevolezze. Tra queste, la convinzione che un'istituzione non si possa qualificare come mero riflesso di un accordo sociale. Allo studioso interessava principalmente la lunga storia del diritto romano, «quell'autentico reticolo di istituzioni, di immaginario sociale, iscritto nei testi compilati senza tregua nel tempo». A questo patrimonio testuale «la società occidentale non ha mai cessato di attingere le proprie referenze, per formulare i propri poteri dall'alto al fondo della strada». È stato Yan Thomas ad affermare che facendone a meno «si rinunciarebbe, di fatto a comprendere le linee stesse di sviluppo delle nostre società».

A conclusione della prima giornata di lavori, Emanuele Stolfi (Università degli Studi di Siena) ha proposto una relazione dal titolo *Il "mistero della giuridicità". Isolamento del diritto e sua prestazione "denaturante" nel Thomas lettore di Mommsen e di Villey*.

Due i punti chiave toccati dal relatore, da un lato «l'isolamento della giuridicità e l'innaturalità del diritto» e dall'altro il suo «dispositivo denaturante».

Nel *Mommsen et l'Isolierung du droit: Rome, l'Allemagne et l'État* del 1984 emerge l'apprezzamento di Yan Thomas per la capacità di Theodor Mommsen di non confondere «storia del diritto e storia del resto» per la predilezione accordata «più che alla genesi e trasformazione dei modi concreti di esercizio del potere alla sua rappresentazione

² Come, ad esempio, quella contenuta in YAN THOMAS, *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, 2017.

giuridica».

Thomas era interessato alla specificità del diritto che «di tutte le pratiche discorsive è la sola che produce il mondo che designa» e al suo costituirsi come sapere peculiare, quale insieme di forme che «istituiscono e disciplinano trame di potere per tradurre in pratiche discorsive proprie ed esclusive, non percepibili da alcun approccio sociologizzante». Difatti, l'autore riconosceva che «i concetti giuridici non son dati iniziali che si tratta solo di riconoscere, ma dei risultati, prodotti da un insieme di domande e problemi che nel suo aspetto caotico suscita la lingua del diritto» Thomas, con nitida chiarezza, individuava la singolarità del proprio compito disciplinare, affermando che «un buon romanista non è altro che un giurista armato di una buona formazione filologica».

L'attenzione alla dimensione linguistica del diritto e alle affinità tra razionalità e lessico, insieme alla percezione di una distanza «quasi estraneità che i giuristi del Principato avvertivano nei confronti delle formule arcaiche» costituiscono il punto focale in cui Thomas individua il salto qualitativo da un pensiero pre-giuridico a «un pensiero che resta attuale». In questa prospettiva è «solo la comprensione della discontinuità che consente di penetrare il “mistero della giuridicità”». Tale discontinuità si manifesta nella «transizione da una lingua capace di dare forma alla realtà a una parola divenuta razionale, che conserva la sua efficacia, essendo in grado di introdurre termini che rappresentano vere essenze».

Nel tentare di chiarire in che modo il profilo d'isolamento della giuridicità intercetti «la linea della innaturalità del diritto», il relatore ha preso le mosse da un contributo dedicato a Michel Villey, dal titolo *La romanistique et le droit romain in Droit, Nature, Histoire* del 1985. Quest'opera rappresenta «il tentativo di confrontarsi con il campione di un giusnaturalismo radicale». In particolare, si riconosce «l'interesse per la *polisemia di natura* e la sua considerazione dell'Istituzione della Natura come qualcosa di costruito dal diritto anziché un dato naturale».

Per rispondere a quanto teorizzato da Villey circa l'eterogeneità tra ordine scientifico e domestico, Thomas si è soffermato sui profili fondamentali riguardanti la *patria potestas*, potere primario e paradigmatico per eccellenza, attorno al quale si sono disposte, per attrazione, le indagini di una quindicina di anni.

Yan Thomas, in tutta la sua attività, ha tentato «di spingersi oltre la mera ricostruzione di segmenti di discipline antiche, interrogandosi sulle ampie strutture di pensiero e di potere in esso coinvolte». È stata «la sua attenzione al dato tecnico, oltre che la capacità di portare alla luce gli apparati di potere e le trame di forme elaborate dagli antichi come risultato di un processo giuridico particolare, a elevare il suo lavoro di indagine interna all'«essere giuridico»».

Alla relazione conclusiva ha fatto seguito un breve ma intenso dibattito riguardo i temi trattati. L'apertura della seconda sessione di lavori, presieduta da Aldo Schiavone (Università di Roma Sapienza) è stata riservata a Massimo Brutti (Università di Roma Sapienza), il quale ha presentato una relazione dal titolo *Le costruzioni artificiali del Diritto*. Il relatore ha posto una premessa di fondo, rilevando come le considerazioni svolte sugli scritti di Yan Thomas presuppongano l'alternativa teorica tra due immagini del diritto «ricorrenti e variamente espresse nelle culture giuridiche europee: da un lato la visione dualistica, secondo la quale le forme del diritto sono condizionate da un ordine esterno e trascendente rispetto alla loro concreta determinazione, dall'altro un'immagine monistica, che riconduce il diritto ad un insieme di costruzioni artificiali».

Ripercorrendo le ricerche di Yan Thomas si avverte, a più riprese, l'eco di alcuni interrogativi, *in primis*, come si colloca rispetto all'alternativa teorica supposta, il pensiero giuridico romano elaborato dai *prudentes*. A tal proposito, Thomas esclude che «il concetto di natura implichi una disposizione delle cose trascendente rispetto allo *ius*, ossia una

disposizione capace di imporsi sulla condizione giuridica stabilendo i parametri del giusto e dell'ingiusto». L'autore parte da una premessa differente ovvero che il diritto naturale, il diritto delle genti e il diritto civile «si incastrano come cerchi concentrici, tracciati su un medesimo piano».

Secondo il relatore, Thomas ha istituito una connessione tra il *ius civile* e la natura, generando una sovrapposizione che si esprime nel nome *ius naturale* «ove alla natura si attribuisce 'del diritto'» creando, in tal modo, una congiunzione tra due *loci* diversi. Sia nella definizione ulpiana di *ius naturale* (D.1.1.1.4), ove emerge la subordinazione del concetto di natura alle costruzioni delle scienze giuridiche, sia nella posizione di Paolo rispetto al *ius naturale*, è possibile individuare lo stesso «schema della proiezione». Il *ius naturale* per Ulpiano era un concetto «interno al farsi della scienza giuridica», per Paolo è *bonum et aequum*, rappresentando un concetto che, benché interno al farsi della scienza giuridica, tuttavia «viene proiettato in una dimensione storica permettendo di rafforzare la normatività di alcuni segmenti del diritto concreto, conferendo così vigore ai principi a cui si riferisce».

Thomas propone una breve sintesi, un riassunto teorico dei vari frammenti, quando afferma che «la natura si iscrive nel diritto». È la natura, creazione del pensiero giuridico, a detenere lo *status* di istituzione ovvero «di uno schema concettuale che la giurisprudenza istituisce, crea».

In quest'ottica tali costruzioni artificiali hanno una loro storicità, che lo storico si deve proporre di indagare, prefiggendosi di operare «una storia delle forme». A rappresentare il punto più estremo delle costruzioni artificiali vi è la *fictio*, tensione innovativa che induce il giurista romano a travisare le contingenze e a costruire «un'immagine falsificata del dato empirico per conseguire un obiettivo di politica del diritto» o, nei termini di Alciato, una *iusta causa*. La piattaforma teorica concettualizzata da Yan Thomas consente, secondo il relatore, di aprire nuovi spazi a «una ricerca che parta dalla chiara consapevolezza che i romani sono altro rispetto a noi, nell'ottica di una "ricerca del diverso"».

Sulla *fictio* si è incentrata la successiva relazione di Sara Menzinger di Preussenthal (Università degli Studi di Roma Tre), dal titolo *I nodi della finzione tra antichità e Medioevo: Yan Thomas lettore critico di Ernst Kantorowicz*.

Yan Thomas, nei due contributi *Fictio Legis* e *Les artifices de la vérité en droit commun médiéval* «guarda la finzione antica attraverso gli occhi dei giuristi medievali», i quali molto più di quelli classici, avvertirono «l'urgenza di classificare la finzione, motivarne il ricorso e definirne i limiti proprio per il quoziente di problematicità che poneva l'inquadramento della finzione nel pensiero cristiano medievale».

A questa linea di tensione se ne sovrappone un'altra, di carattere ideologico, che attraversa più sommessamente le pagine della sua opera. Tale tensione ha assunto un ruolo di rilievo per l'autore nell'identificazione della finzione, non solo come punto di confronto storico, ma anche storiografico, con le teorie di Ernst Kantorowicz, si tratta della «contrapposizione tra la concezione di finzione teologica e quella giuridica».

Su due piani differenti si muove la critica di Yan Thomas a Kantorowicz: «parte dal terreno della teologia politica fino a giungere alla critica testuale delle fonti». L'analisi di Thomas si sposta «dal considerare Kantorowicz responsabile di un persistente legame con la natura in opposizione alla artificialità, all'identificazione della matrice culturale della spinta innovativa che avrebbe consentito il distacco dalla natura nel pensiero basso medievale». In quest'ottica Kantorowicz avrebbe, secondo Thomas «stabilito un debito improprio del Rinascimento nei confronti del pensiero teologico-canonico piuttosto che nei confronti del grande patrimonio classico trasmesso dal *Corpus Iuris Civilis*».

La relatrice ha individuato i punti critici che si pongono come validi presupposti per un corretto inquadramento della finzione nel diritto medievale. In primo luogo «il discreto margine di arbitrarietà del giurista medievale nella scelta di cosa definire *fictio iuris*» in alcuni casi, infatti, la finzione denuncia la distanza culturale tra il mondo antico e quello medievale e, a tratti, sembra rappresentare anche «lo strumento per colmarla». In seconda istanza, l'importanza rivestita dalle costituzioni di Giustiniano per la ricezione della finzione da parte della scienza giuridica medievale. A tal proposito sembra naturale che, cercando di associare i poteri trasformativi e creativi della finzione al Pontefice come tratti caratteristici della *plenitudo potestatis*, i canonisti abbiano fatto un ricorso intensivo alle *constitutiones* di Giustiniano, in cui gli esempi di finzione erano legati a una forte personalità politica che aveva rivendicato poteri semi-assolutistici in epoca tardo antica.

In ultima istanza, la matrice teologico-canonistica dell'espressione *esse quod non est, non esse quod est* tradizionalmente impiegata per indicare la finzione nelle fonti giuridiche medievali. Trattasi di «un concetto di finzione molto diverso da quello classico» il cui significato ultimo era quello di considerare «inesistenti atti compiuti involontariamente, o di considerare esistenti atti voluti ma mai compiuti» giungendo così «al confine tra teologia e diritto canonico».

È indubbio, secondo quanto sostenuto da Thomas, che la riscoperta della cultura giuridica classica abbia stravolto il modo in cui i giuristi medievali classificavano la realtà nel loro pensiero e «sarebbe fuorviante vedere le allegazioni del *Corpus Iuris Civilis* come un concentrato di cultura classica che, in tutta la loro purezza, avrebbero trasmesso i valori più originali dell'antichità alle “timorose” menti medievali».

Pertanto, è stata la decontestualizzazione storica che ha consentito di distorcere e adattare al Medioevo Cristiano del XIII secolo, messaggi ideologici precedentemente diretti a fini radicalmente diversi.

Ha fatto seguito la relazione di Michele Spanò (*École des hautes études en sciences sociales* di Parigi), dal titolo *Il caso e la tradizione. Yan thomas “teorico” del diritto*.

La lettura di Yan Thomas consente di notare una forma di reticenza «a tratti un vero e proprio “fastidio” per l'elemento teorico» che, tuttavia, primeggia nelle opere dello studioso. Una spia teorica del suo posizionamento, che lo pone in parte fuori dai protocolli della disciplina, è il non schierarsi in modo esplicito rispetto a una scuola di maestri, nel tentativo di porsi al di «fuori dalla genealogia della disciplina».

Thomas insiste sul carattere genealogico del diritto romano; non si fida del dogma, ma è interessato alla sua funzione politica, «all'idea di una ‘lettura possibile’» e quindi all'idea che «l'indeterminazione tra oggetto e discorso dipenda proprio da una sua scelta teorica».

In verità «il suo oggetto non è la storia del diritto romano o questa apparente indeterminazione tra il diritto romano e la tradizione romanistica» dato che «essi sono indistinguibili». In considerazione di ciò, Yan Thomas «tenta di assumere la loro storica indistinguibilità come alcunché di teoricamente interessante». Fortemente radicato in Thomas è «l'ipotesto althusseriano», cruciale per comprendere la prestazione teorica che si propone di compiere. I soggetti degli studi di Thomas sono quelli che egli chiama «operazioni giuridiche» e «gli attori del lavoro del pensiero giuridico si confondono con il testo». Secondo lo storico è «la singolarità del caso» a rappresentare «l'occasione della fabbricazione di un oggetto». L'«organizzazione ragionata di ossessioni» in Thomas, che orbitano intorno al rapporto tra *res* e *causa* non è un caso, ma anzi, proprio «questo elemento di indistinzione tra forma e prassi è tematico».

Il relatore sostiene che «l'epistemologia, in cui l'elemento gnoseologico e pratico era l'alimento stesso della teoria, è il medesimo che occorre per parlare di diritto». La via che

sembra più proficua, e che annoda questa «epistemologia marxiana» al lavoro storico degli oggetti, o storico delle operazioni giuridiche, è il nominalismo, da cui discende l'idea persistente e razionale per la *res*. Hanno concluso i lavori seminariali le riflessioni di Aldo Schiavone, che, tracciando un efficace quadro di sintesi alle relazioni tenute, ha confermato la rilevanza e l'originalità intellettuale di Yan Thomas e l'indubbia utilità e importanza del seminario urbinato celebrato giusto a ottanta anni dalla data di nascita dello studioso.

Cultura giuridica e diritto vivente

Boards

Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Advisoring Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Universitat de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universitat de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universitat de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvise Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) - Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
